



DOMINIO DEL TERRITORIO, USI CIVICI E *JUS PASCENDI*: IL COMUNE DI
VITERBO E ALCUNE CONTROVERSIE
GIUDIZIARIE (SECOLI XIII-XVIII)

[ENG] *Dominion of the Territory, Civic Uses and Jus Pascendi: the City of Viterbo and some Judicial Cases (XIII-XVIII Centuries)*

Fecha de recepción: 25 agosto 2021 / Fecha de aceptación: 31 octubre 2021

TIZIANA FERRERI
Università degli Studi di Siena
(Italia)
tiziana.ferreri@unisi.it

Abstract: Located in Tuscia north of Rome, Viterbo was one of the most significant city of the 'Patrimony of San Pietro in Tuscia', one of the administrative districts of the Papal States. The Municipality of Viterbo, by virtue of an ancient custom, transposed into the local statutory law and confirmed with papal approval, was *domina juris pascendi* and, in this role, could demand that it be paid the tax for the exploitation of the pasture (*fida* or *affida*). This writing illustrates – also thanks to the examination of unpublished documentation – some controversies of which the Viterbo Community was the protagonist against those who questioned its dominion over some estates and against those who claimed to be exempt from the payment of the *fida*.

Keywords: Papal State; Civic Uses; *Jus pascendi*; Viterbo.

Sommario: Situato nella Tuscia a nord di Roma, Viterbo è stato uno dei centri più significativi del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia', una delle circoscrizioni amministrative dello Stato pontificio. Il Comune viterbese, in virtù di un'antica consuetudine, recepita nella legislazione statutaria locale e confermata con l'approvazione pontificia, era *domina juris pascendi* e, in questa sua veste, poteva pretendere che le venisse pagata la tassa per lo sfruttamento del pascolo (*fida* o *affida*). In questo scritto si illustrano – anche grazie all'esame di documentazione inedita – alcune controversie di cui fu protagonista la Comunità viterbese contro quanti mettevano in discussione il suo dominio su alcune tenute, e contro quanti pretendevano di essere esenti dal pagamento della *fida*.

Parole chiave: Stato pontificio; Usi civici; *Jus pascendi*; Viterbo.



1. IL COMUNE DI VITERBO E GLI USI CIVICI

Situata nella Tuscia a nord di Roma, la città di Viterbo, proclamatasi Comune già alla fine dell’XI secolo, è stata sicuramente uno dei centri più significativi del ‘Patrimonio di San Pietro in Tuscia’¹, una delle circoscrizioni amministrative in cui risultava suddiviso, nella sua configurazione provinciale, lo Stato pontificio². Così come accadeva in molti altri territori e cittadine la cui vita era principalmente fondata su attività come la pastorizia e l’agricoltura, la titolarità e l’esercizio da parte della popolazione degli usi civici rivestiva un’importanza fondamentale. In tal senso si intendono – senza voler scendere in precisazioni e specificazioni riguardo a un tema, quale quello degli usi civici e delle proprietà collettive, che conosce una trattazione particolarmente ampia e complessa e una bibliografia vastissima – quei diritti di godimento che gli abitanti di un Comune esercitavano *uti singuli et uti cives* sulle terre appartenenti al Comune stesso o ai privati. Si tratta, quindi, di quei diritti, quale quello di poter portare il bestiame al pascolo (*ius pascendi*), di raccogliere legna, erba e ghiande e altri frutti spontanei del bosco (*ius lignandi, glandendi, etc.*), di

¹ Sulla provincia del ‘Patrimonio di San Pietro in Tuscia’ ci si permette di rimandare a FERRERI, T., «Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)», in *Historia et ius* 14 (2018) [<http://www.historiaetius.eu/>], paper 6, pp. 1-42; sempre fondamentali, comunque, gli studi di CALISSE, C., «Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XIV», in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria* 15 (1892), pp. 5-70; DIVIZIANI, A., «Il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Lineamenti storici», in *Bollettino dell’Istituto storico orvietano* 17 (1961), pp. 3-41.

² Sulla storia dello Stato pontificio si vedano a titolo indicativo CAROCCI, G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi*, Milano 1961; PARTNER, P., *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early fifteenth Century*, London 1958; ID., *The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*, London 1972; WALEY, D., *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961; ID., «Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V», in ARNALDI, G., et al., *Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987, pp. 229-320; ARNALDI, G., *Le origini dello Stato della Chiesa*, Torino 1987; CARVALE, M., CARACCILO, A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (rist. 1997). Sul progressivo sviluppo dell’assolutismo nelle terre della Chiesa cfr. PRODI, P., *Lo sviluppo dell’assolutismo nello Stato pontificio*, I, Bologna 1968; ID., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1972; per la tesi contraria cfr. CARVALE, M., CARACCILO, A., *Lo Stato pontificio* cit., in particolare pp. 352-356; CARACCILO, A., «Sovrano pontefice e sovrani assoluti», in *Quaderni storici* 18 (1983), pp. 279-286.



seminare (*ius serendi*), cacciare, pescare (*ius venandi, piscandi*) e simili, che consentivano ai membri di una comunità di approvvigionarsi di determinati prodotti del suolo e di beneficiare di alcune utilità su beni appartenenti a privati o alla Comunità stessa³.

Ai cittadini viterbesi era consentito esercitare liberamente e gratuitamente gli *iura pascendi e lignandi* (quest'ultimo generalmente riservato alla sola legna morta) su tutte le terre dell'intero distretto comunale, sia demaniali che private. Di tali facoltà la popolazione godeva in via consuetudinaria sin dalla metà del XII secolo e di ciò si trova riscontro in alcune fonti documentali di vario genere e successivamente anche nei testi statutari cittadini: in forma indiretta in quelli del 1237-38 e 1251-52⁴ ed esplicitamente, invece, in quello del 1469⁵. L'esercizio di questi diritti e principalmente di quello di pascolo, conosceva numerose limitazioni ed era sottoposto ad una disciplina piuttosto dettagliata. Di esso, peraltro, potevano beneficiare a titolo gratuito solo i cittadini, a cui erano equiparati i *continui habitatores*⁶, ovvero coloro che risiedevano in modo stabile e continuativo con le loro famiglie nel territorio comunale da almeno dieci anni, mentre ai forestieri (*forenses*) era consentito solo dietro il pagamento di una somma di denaro, la

³ Per notizie e indicazioni bibliografiche su Viterbo e la sua storia e soprattutto sul tema degli usi civici e delle proprietà collettive, ci sia consentito rinviare nuovamente a FERRERI, T., «Usi civici nel comune di Viterbo tra XIII e XV secolo: prime indagini», in *“Il cammino delle terre comuni”*. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi, a cura di ROSATI, S., Viterbo 2019, pp. 77-94, in particolare pp. 77-83; EAD., «Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo: la riforma di Paolo III e lo Statuto comunale del 1649», in *Historia et ius* 19 (2021) [<http://www.historiaetius.eu/>], paper 13, pp. 1-31, in particolare pp. 2-7.

⁴ Per l'edizione degli statuti di Viterbo del 1237-38 e del 1251-52 cfr. EGIDI, P., «Gli statuti viterbesi del 1237-38, del 1251-52 e del 1356», in *Statuti della Provincia Romana*, a cura di FEDERICI, V., Roma 1930.

⁵ Sulla disciplina degli usi civici a Viterbo tra XIII e XV secolo cfr. FERRERI, T., «Usi civici nel comune di Viterbo tra XIII e XV secolo» cit., pp. 77-94.

⁶ Su questo aspetto e, più in generale, sul tema della cittadinanza, si veda di recente DANI, A., *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, Roma 2021, in particolare pp. 94-97.



cosiddetta *fida* (o anche *erbatico*)⁷. La Comunità, in qualità di *domina iuris pascendi*, amministrava tale diritto mettendolo a profitto attraverso la vendita, l'affitto oppure dandolo in appalto. Dagli inizi del XVII secolo, poi, fu lo stesso Comune a gestire direttamente il pascolo e a tal fine vennero emanate tutta una serie di ulteriori disposizioni che si apprendono dal testo della rubrica IV (*De pascuis communiter utendis*) del Libro VI (*De damnis datis*) dello Statuto del 1649: venne adottato il sistema delle 'assegnate' (tutti i proprietari di animali, grossi e minuti, dovevano obbligatoriamente dichiararli alle autorità cittadine) e si decise di far pagare a tutti indistintamente l'imposta (*fida*) per ogni capo di bestiame che pascolava sul territorio comunale⁸.

È evidente che in un'economia rurale di questo tipo, assumevano grande importanza le terre sulle quali il Comune poteva affermare il suo dominio, a maggior ragione quando costituivano proficue riserve di pascolo o boschive, e i diritti che vi poteva esercitare in concreto, come anche la determinazione dei soggetti a cui andavano riferiti. Tutto ciò era fonte di innumerevoli conflitti, che spesso sfociavano in vere e proprie cause giudiziarie, ed era soprattutto lo *jus pascendi* a generare il maggior numero di controversie. Un'indagine su tale tipo di vicende può rivelarsi, pertanto, particolarmente utile per comprendere meglio le varie questioni che andavano ad intrecciarsi tra le dinamiche politiche, economiche e sociali delle Comunità, il dominio sul territorio e la tutela del diritto di pascolo, e per avere un quadro più chiaro sui modi e le forme con cui nello Stato pontificio, in epoca medievale e moderna, veniva amministrata la giustizia e sugli orientamenti espressi

⁷ Sulla *fida* e l'*erbatico* nello Stato pontificio cfr. ANZILOTTI, A., *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, Roma 1919, pp. 21-31, in particolare pp. 22-24, che distingue fra i due termini; NINA, L., «Affida o fida», in *Enciclopedia italiana* (1929) [https://www.treccani.it/enciclopedia/affida-o-fida_%28Enciclopedia-Italiana%29/]; CARVALE, M., «Le entrate pontificie», in *Roma capitale (1447-1527)*, a cura di GENSINI, S., Pisa 1994, pp. 73-106 (rist. in ALVAZZI DEL FRATE, P. [cur.], *Scritti*, Tomo II, IV: *Terre della Chiesa*, Roma 2013), in particolare p. 74.

⁸ Sulla disciplina degli usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo cfr. FERRERI, T., «Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo» cit., pp. 1-31, con l'edizione della rubrica IV del Libro VI dello Statuto cittadino del 1649.



dalla giurisprudenza⁹. Si deve sottolineare, inoltre, che gli atti di questi processi costituiscono una fonte preziosa, al pari degli Statuti cittadini e della documentazione prodotta dalle autorità locali, per acquisire notizie e riscontri in merito all'esistenza e alla regolamentazione degli usi civici.

2. CONTROVERSIE TRA XIII E XIV SECOLO: SELVA PAGANA E LE DUE CORNIENTA.

Una causa che, in primo luogo, merita sicuramente di essere menzionata è quella che tra il 1262 e il 1263 vide contrapposto il Comune viterbese a *Rainerius de Perçano* per il dominio sul castello abbandonato e la tenuta di Selva Pagana¹⁰. Il *tenimentum Silvae Paganae*, situato a nord-est di Viterbo nella Teverina, tra Montecalvello, Sipicciano e il Tevere, alla fine del XII secolo era in possesso dei signori di Perzano¹¹. Le pretese avanzate dal Comune si fondavano sul matrimonio che uno di questi signori, *Ulfreduccius Rainaldi*, aveva contratto con la contessa Clera di Monte Monastero, che il padre aveva posto sotto la protezione dello stesso Comune. Per le nozze Ulfreduccio fece a Clera una donazione di 1.000 libbre di denari senesi e, a garanzia, ipotecò a favore del Podestà di Viterbo, tutore della contessa, le sue proprietà in Selva Pagana, Sipicciano e altri luoghi. La contessa sopravvisse al marito e alla sua morte, non lasciando alcun erede, fu Viterbo ad ereditare una porzione di Selva Pagana, cosa che suscitò l'opposizione del fratello di Ulfreduccio, *Bonuscomes* e del figlio di quest'ultimo, *Rainerius*.

⁹ Sul tema della giustizia nello Stato della Chiesa e sulle ricerche condotte in proposito dalla storiografia, si rimanda alla rassegna di DI SIMONE, M.R., «Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna», in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di DI SIMONE, M.R., Roma 2011, pp. 11-28, a cui si aggiungano i contributi raccolti nello stesso volume.

¹⁰ Sulla famiglia dei signori *de Perçano* e, più in particolare, sulla controversia tra il Comune di Viterbo e *Rainerius* per il *tenimentum* di Selva Pagana, cfr. BACIARELLO, G., «I *de Perçano* nella Teverina del XIII secolo», in *Famiglie nella Tuscia tardomedievale. Per una storia*, a cura di PONTECORVI, A., ZUPPANTE, A., Orte (VT) 2011, pp. 129-157.

¹¹ Cfr. SILVESTRELLI, G., *Città, castelli e terre della regione romana*, Roma 1940 (rist. anast. 1970), p. 769.



Nel 1241 davanti alla curia del Capitano generale imperiale, conte Simone di Chieti, si svolse un primo processo conclusosi con un accordo, ma i contrasti non cessarono, poiché entrambe le parti continuarono a portare avanti intatte le loro pretese, concedendo fondi a coltivare, riscuotendo il *terraticum* e scacciando con la forza i lavoratori dell'altra fazione. Nel 1262, perciò, ebbe inizio un nuovo processo, questa volta davanti alla curia pontificia, e papa Urbano IV nominò Auditore il cardinale diacono Gottifredo di Alatri, del titolo di San Giorgio in Velabro¹². Questi, dopo aver accolto le *positiones* (ovvero i fatti su quali si poteva costruire la configurazione giuridica del caso)¹³, presentate da *Leonardus de Trebis*, avvocato di *Rainerius*, e da *Rollandus de Castello*, avvocato di Viterbo, l'11 maggio 1263 nominò *examinator testium* il vescovo Pietro d'Aquino e dal maggio al luglio del 1263 ebbero luogo gli interrogatori dei testimoni¹⁴.

Il *tenimentum* di Selva Pagana era in massima parte costituito da buone terre da grano, che tanto la Comunità viterbese che il signore di Perzano concedevano per la messa a coltura¹⁵; ovviamente su questi terreni la popolazione esercitava anche i

¹² Cfr. DELLE DONNE, F., «Goffredo di Alatri», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVII (2001) [https://www.treccani.it/enciclopedia/goffredo-di-alatri_%28Dizionario-Biografico%29/]; nonché, inoltre, SACCHETTI SASSETTI, A., *Storia di Alatri*, Alatri 1967, pp. 90-93.

¹³ Cfr. CONTE, E., «“Causa nimis ardua”. Cultura professionale e rapporti di forza nel processo medievale: Viterbo 1288-1290», in DURÌ, A.M. (cur.), *Il comune di Viterbo contro Orso Orsini. Atti del processo di appello. 1288-1290*, Viterbo 2009, pp. 11-20, in particolare p. 15.

¹⁴ I contenuti di questi interrogatori sono conservati nella Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, nel fondo dell'Archivio storico del Comune (d'ora in poi abbreviato in: ASCV), in due lunghi rotoli formati da diverse pergamene cucite insieme; uno contiene gli interrogatori dei testimoni a favore di Rainerio di Perzano (ASCV, *Pergamena* 162), l'altro quelli a favore del Comune di Viterbo (ASCV, *Pergamena* 164). Sui contenuti dell'Archivio Storico comunale di Viterbo cfr. SAVIGNONI, P., «L'archivio storico del comune di Viterbo», in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria* 18 (1895), fasc. I-II, pp. 5-50, in particolare pp. 5-44; TARENZONI, E., «L'archivio storico comunale di Viterbo. Ipotesi di riordinamento sistematico», in *Storia nazionale e storia locale. La tutela del patrimonio culturale. Il patrimonio documentario della Tuscia (Atti del XIX Congresso Nazionale Archivistico, Viterbo, 27-30 ottobre 1982)*, Roma 1984, pp. 189-224; EAD., «Fonti documentarie per la ricerca storica sulla Tuscia», in *Atti delle giornate di studio per la storia della Tuscia. IV: Archivi della Tuscia*, Orte 1995, pp. 51-64.

¹⁵ Sulle modalità di sfruttamento (i cereali seminati, i raccolti e la lavorazione dei campi) delle terre di Selva Pagana da parte del Comune di Viterbo e di Rainerio da Perzano, così come emergevano dalle deposizioni rese nel corso del processo, cfr. MAIRE VIGUEUR, J.-C., «Défense et mise en valeur d'un bien communal: le territoire de Selva Pagana 'in districtu comunis viterbiensis'», in *Cultura e Società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma 1988, pp. 479-489; ID., «Un système de



diritti d'uso civico, primo fra tutti lo *jus pascendi*, portando il bestiame a pascolare sulle stoppie e per tutto il periodo invernale sino all'inizio delle arature¹⁶. Il giudizio si protrasse, con varie interruzioni, anche negli anni successivi, ma non si ha notizia di quale fu l'esito¹⁷. Si sa, però, che il 14 ottobre del 1274, *Pandulfus comes Anguillariae*, Podestà di Viterbo, e altri ufficiali presero possesso in nome del Comune “*totius partis comunis predicti de castellari Silve Pagane et de omnibus terris et tenimentis eius*” e che nel 1283 i nipoti di *Rainerius* riconobbero la sovranità di Viterbo su Selva Pagana e sul *planum Sypiciani*, ottenendo in cambio la tenuta in *feudum perpetuum* (accordi poi rinnovati nel 1293)¹⁸. Alla fine del medioevo la tenuta faceva ancora parte dei beni comunali e nel 1447 il suo appalto costituiva una delle tante entrate del bilancio cittadino¹⁹.

Utile per comprendere il modo in cui la Comunità viterbese metteva a profitto i diritti d'uso civico vantati su un determinato territorio, è anche la documentazione giudiziaria relativa alla causa intentata a metà del XIV secolo contro Silvestro Gatti

culture intensive au XIII^e siècle: l'exploitation des terres céréalières de Selva Pagana», in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 115 (1992), pp. 57-77; nonché LANCONELLI, A., «Sistemi e metodi di coltivazione dei cereali nelle campagne viterbesi del tardo medioevo (secc. XIII-XIV)», in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 112 (1989), pp. 219-247; EAD., *La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento*, Bologna 1994, pp. 37-38 (sulla contesa tra Viterbo e i signori di Perzano) e pp. 53-55.

¹⁶ La presenza di animali al pascolo nella tenuta di Selva Pagana è testimoniata dalla deposizione resa da *Viterbulus Rainerii Mancini*, podestà di Celleno, a favore del Comune di Viterbo nel 1258, che racconta che quando si era recato a prendere possesso della tenuta insieme con “*militibus, iudicibus et equitibus de Viterbio*”, vi aveva trovato “*bestias pascentes et asinos, tauros usque ad XII vel decem et homines custodientes ipsas*” (cfr. ASCV, *Pergamena* 164, f. 16). Sul punto anche LANCONELLI, A., *La terra buona* cit., p. 73.

¹⁷ Ricostruisce questa vicenda anche KAMP, N., *Istituzioni comunali in Viterbo nel medioevo*, I: *Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo 1963, p. 109-135, che cura l'edizione di diverse testimonianze rese nel corso del giudizio. Sulla stessa controversia e i risvolti legati al funzionamento delle autorità cittadine cfr. MAIRE VIGUEUR, J.-C., «Représentation et expression des pouvoirs dans les communes d'Italie centrale (XIII^e-XIV^e siècles)», in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)*, Rome 1985, pp. 479-489.

¹⁸ Cfr. BACIARELLO, G., «I de *Perçano* nella tenerina del XIII secolo» cit., pp. 139-140.

¹⁹ Cfr. LANCONELLI, A., *La terra buona* cit., pp. 37-38 e n. 8.



per il dominio sui castelli di Cornienta Nuova e Cornienta Vecchia²⁰. Situati a non più di dieci chilometri da Viterbo sui Monti Cimini, Cornienta Vecchia e Cornienta Nuova, sono stati tra i primi castelli a passare sotto la dominazione del Comune²¹. Nello Statuto del 1251-52 risultano tributari a Viterbo e a quel tempo Cornienta Vecchia era posseduta dai Gatti²². Nel corso del 1278 le due Cornienta vennero occupate, insieme ad altri *castra* situati sul versante orientale e settentrionale dei Monti Cimini (Rocca Altia, Corviano e Fratta)²³, da Orso di Gentile Orsini, Podestà di Viterbo²⁴, nonché Rettore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia e maresciallo della Chiesa, grazie all'appoggio dello zio, papa Niccolò III²⁵. Dopo la morte del pontefice, avvenuta il 22 agosto del 1280, il Comune di Viterbo riuscì a riconquistarli, salvo poi doverli restituire all'esito del lodo pronunciato nel 1285 da papa Onorio IV a favore degli Orsini²⁶. La conflittualità tra le due parti continuò

²⁰ Gli atti di questa causa sono riportati in ASCV, II. G. I. 18 (*Atti del 1357 avanti a Giordano Orsini Rettore del Patrimonio intorno ai diritti di Viterbo sopra alcuni castelli*), cfr. SAVIGNONI, P., «L'archivio storico del comune di Viterbo» cit., pp. 25-26 § 11.

²¹ Per notizie su Cornienta Nuova e Cornienta Vecchia cfr. SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., pp. 676-677.

²² Cfr. *Statuto del MCCLI-LII*, ed. EGIDI, P., cit., Lib. III, rubr. 122 (*De datio Celleni et aliorum castrorum*), p. 185: «Statuimus quod Cellenum pro pascatico [in Nat. D.] .C. solidos, in Resurrectione .IIII. libras; Corngenta Nova pro pascatico in Nativitate Domini .XXXX. solidos et in Resurrectione tantundem. Canapina in Nativitate Domini .L. solidos et in Resurrectione .XXXX. solidos. Florentium in Nativitate Domini .IIII. libras, in Resurrectione .XXXX. solidos dare camerarium militum pro militibus Viterbium teneantur, pro emendatione equorum. Sipiçanum teneatur sicut Cellenum. Massarii Corngente Vecclie .X. solidos. Data Celleni, Florentini, Rione, Acute, Criptarum et Canapine convertantur in emendatione equorum».

²³ Su questi castelli cfr. SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., pp. 675-677.

²⁴ Sulla carica di Podestà di Viterbo, ricoperta in quel periodo da Orso di Gentile Orsini, esponente di spicco di una delle più potenti famiglie di Roma, cfr. KAMP, N., *Istituzioni comunali in Viterbo nel medioevo* cit., pp. 36-37, 87, nonché *ad indicem*.

²⁵ Sulle vicende che portarono tra la seconda metà XIII secolo e gli inizi del successivo Orso di Gentile Orsini a conquistare e poi a perdere alcuni castelli viterbesi sui Monti Cimini, tra cui Cornienta Vecchia e Nuova, cfr. CAROCCI, S., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, pp. 132-139; DURI, A.M., «I castelli contesi nei Cimini. *Status quaestionis 1277-1307*», in DURI, A.M. (cur.), *Il Comune di Viterbo contro Orso orsini* cit., pp. 23-30. Su papa Niccolò III, Giangaetano (Giovanni Gaetano) Orsini, cfr. ALLEGREZZA, F., «Niccolò III», in *Enciclopedia dei papi* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/niccoloi-iii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/].

²⁶ Cfr. PINZI, C., *Storia della città di Viterbo illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, vol. II, Roma 1889 (rist. anast. Bologna 1990), pp. 372-379, 410-411, 431-433 (sulla sentenza pronunciata da papa Onorio IV); nonché i documenti riportati in SAVIGNONI, P., «L'archivio storico



anche negli anni successivi, tanto da sfociare in una causa civile e in un successivo processo di appello²⁷. I castelli vennero ripresi pochi anni dopo grazie a Stefano Colonna, nuovo Podestà di Viterbo, e la vertenza si concluse con un accordo che diede origine alla sentenza arbitrale resa dagli Otto di Viterbo il 29 ottobre 1306, nella quale si assegnava *in totum* Cornienta Nuova al Comune, riconoscendo su Cornienta Vecchia, senza ulteriori precisazioni, la legittimità dei diritti che vi detenevano il Comune di Viterbo, diversi abitanti della città e gli stessi Orsini²⁸.

Alla metà del '300 le due Cornienta furono usurpate da Silvestro di Fazio Gatti e tale abusiva invasione diede luogo al processo del 1357²⁹. A quel tempo i due castelli, nel senso proprio della parola, non esistevano già più e la causa andò, quindi, a riguardare solo le rovine dei due *castra* abbandonati, ma soprattutto le terre di loro pertinenza. Silvestruccio Gatti era membro di una delle più potenti famiglie viterbesi³⁰ e il giudizio si svolse davanti a due commissari nominati dal Rettore del

del comune di Viterbo», in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria* 18 (1895), fasc. III-IV, pp. 269-318, in particolare pp. 315-318, docc. CXXXV-CXXXVIII; nonché ID., «L'archivio storico del comune di Viterbo», in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria* 19 (1896), fasc. I-II, pp. 5-42, in particolare pp. 5-13, docc. CXXXIX-CL, sulla restituzione avvenuta nel 1286 dei castelli di Vallerano, Corviano, Roccalta, Fratta, Cornienta Vecchia e Cornienta Nuova ad Orso Orsini, sulla ratifica approvata dal parlamento cittadino e sulle questioni, anche processuali, successive. Al riguardo anche SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., pp. 636-637.

²⁷ Gli atti del processo di appello che si è svolto tra il 1288 e il 1290 tra il Comune di Viterbo e Orso Orsini, tramandati in ASCV, *Pergamena* 231, sono stati editi in DURÌ, A.M. (cur.), *Il Comune di Viterbo contro Orso orsini* cit.

²⁸ Cfr. PINZI, C., *Storia della città di Viterbo* cit., vol. III, Roma 1899 (rist. anast. Bologna 1990), pp. 19-22 (per la bolla di arbitraggio pronunciata da papa Bonifacio VIII nel 1296 che riprendeva e confermava la sentenza di Onorio IV a favore degli Orsini), 52-62 (per gli accordi del 1306); SAVIGNONI, P., «L'archivio storico del comune di Viterbo», in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria* 19 (1896), fasc. III-IV, pp. 225-294, in particolare pp. 228-237, docc. CCXXVIII-CCXLIII. Sul concordato concluso fra il Comune con Poncello (Napoleone) e Bertoldo Orsini cfr. anche SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., p. 639.

²⁹ Cfr. PINZI, C., *Storia della città di Viterbo* cit., vol. III, p. 319; Su questa vertenza cfr. MAIRE VIGUEUR, J.-C., «Leadership popolare e signorie cittadine: il caso di Viterbo», in *Uomini paesaggi storie: studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, BALESTRACCI, D., et al. (curr.), Siena 2011-2012, I, pp. 131-143, in particolare pp. 131-136.

³⁰ Silvestruccio Gatti è il nipote di Silvestro Gatti, noto per aver instaurato nella città viterbese nella prima metà del XIV secolo una signoria, cfr. LANCONELLI, A., «Gatti, Silvestro», in *Dizionario biografico degli italiani*, LII (1999) [[https://www.treccani.it/enciclopedia/silvestro-gatti_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/silvestro-gatti_(Dizionario-Biografico)/)]. Sulla famiglia Gatti cfr. SIGNORELLI, G., «I Gatti», in *Miscellanea di studi viterbesi*, Viterbo 1962, pp. 427-456; ANGELI, N., *Famiglie viterbesi: storia, cronaca, genealogia e stemmi*,



Patrimonio, Giordano Orsini³¹. Trenta testimoni furono chiamati a deporre sulla base di un elenco di ventiquattro *positiones* presentate dal Comune. Quelli citati da Viterbo furono tutti concordi nel sostenere che la città era da molto tempo l'unica proprietaria dell'intero *tenimentum* dei due *castra*, sul quale esercitava tutti i diritti relativi al suo sfruttamento. In tal senso si può leggere la testimonianza di un tale *Iannes Licte*, del piccolo centro limitrofo di Canepina (*de castro Canapine*), che ci informa del fatto che il Comune dava in locazione i diritti di pascolo, legnatico e ghiandatico sulle tenute dei due castelli contesi: “*videlicet quod ipse testis vidit dictum Comunem Viterbii...esse in possessionem vendendi, locandi et concedendi dicta loca et tenimenta tamquam sua quoad paschua, lignatica, herbatica et glandatica vel alios fructus in eis existentes*”³². Non si conosce il risultato di questa controversia, ma sembra che nel 1432 le due Cornienta siano state di nuovo oggetto di una vertenza, ma questa volta fra le comunità di Soriano e Canepina³³.

Viterbo 2003, pp. 241-243, con bibliografia, nonché pp. 716-718 per le tavole genealogiche. Sui Gatti tra XIII e XIV secolo notizie anche in MAIRE VIGUEUR, J.-C., «Leadership popolare e signorie cittadine: il caso di Viterbo» cit., pp. 136-143.

³¹ Sulla figura del Rettore, preposto, insieme agli ufficiali della sua curia, al governo delle provincie dello Stato pontificio e sulla sua competenza in materia di amministrazione della giustizia si vedano ERMINI, G., «I rettori provinciali dello stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Ricerche storico-giuridiche», in *Rivista di Storia del diritto italiano* 4 (1931), pp. 29-104; ID., «Stato e Chiesa nella monarchia pontificia dei secoli XIII e XIV», in *Rivista di Storia del diritto italiano* 5 (1932), pp. 583-629, entrambi rist. in CAPITANI, O., MENESTÒ, E. (curr.), *Scritti storico-giuridici*, Spoleto 1997, pp. 573-648 e 649-695; nonché FERRERI, T., «Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio» cit., pp. 36-38. Con riferimento alla provincia del 'Patrimonio di San Pietro in Tuscia', cfr. CALISSE, C., «Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia» cit., pp. 8-21; DIVIZIANI, A., «Il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Lineamenti storici» cit., pp. 19-20, 25-27. Sui giudici provinciali che assistevano il Rettore cfr. ERMINI, G., «I giudici provinciali della Monarchia pontificia nel medioevo», in *Studi economici e giuridici* 18 (1931), pp. 268-276, rist. in CAPITANI, O., MENESTÒ, E. (curr.), *Scritti* cit., pp. 697-705.

³² Cfr. ASCV, II. G. I. 18, ff. 28v e 29r. In merito anche LANCONELLI, A., «Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale. Appendice: i contratti di affidamento del bestiame», in CORTONESI, A., LANCONELLI, A., *La Tuscia pontificia nel medioevo. Ricerche di storia*, Trieste 2016, pp. 193-215 (ristampa con alcune revisioni e aggiornamenti bibliografici di quanto già edito in LANCONELLI, A., *La terra buona* cit., pp. 123-140, 171-176), in particolare p. 200

³³ Cfr. SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., p. 677, nonché pp. 692-695 per notizie su Soriano e pp. 702-703 su Canepina.



3. LA DISPUTA TRA VITERBO E MONTEFIASCONE PER I CONFINI DEI TERRITORI E PER LA TENUTA DEI SS. GIOVANNI E VITTORE

Sempre intorno alla metà del XIV secolo, per la precisione nel 1356, Viterbo venne coinvolto in una lite ben più rilevante, quanto meno per gli strascichi che ebbe negli anni successivi, con la vicina città di Montefiascone³⁴, per la determinazione dei confini tra i rispettivi territori e per il dominio sulla tenuta dei SS. Giovanni e Vittore, detta ‘della Commenda’³⁵. La vicenda si protrasse per cinque secoli e la perseveranza con la quale venne portata avanti da entrambe le parti fa comprendere la rilevanza economica di questo *tenimentum*, che costituiva, in effetti, un’importante riserva di pascolo³⁶. Il latifondo oggetto del contendere era quello riguardante la tenuta dei SS. Giovanni e Vittore, così chiamato perché in esso venne edificata una chiesa dedicata ai due santi, a cui fu aggiunto in seguito un ospedale dei cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme; il possesso di quelle terre fu acquistato dall’Ordine Gerosolimitano, divenendo appannaggio di un commendatore dell’Ordine e da qui il nome di *Commenda de’ SS. Giovanni e Vittore*. Già nello Statuto di Viterbo del 1251-52 si affermava il diritto civico del Comune sull’ospedale gerosolimitano dei

³⁴ Sul Comune di Montefiascone si vedano a titolo indicativo PIERI BUTI, L., *Storia di Montefiascone*, Montefiascone 1870; SILVESTRELLI, G., *Città, castelli* cit., pp. 743-747; ANTONELLI, M., «Le origini del Comune di Montefiascone», in *L’Eco della Diocesi di Montefiascone* 24-25 (1918), rist. in *L’opera completa di Mercurio Antonelli. 1914-1941*, a cura di BRECCOLA, G., IV, Montefiascone (VT) 2006, pp. 55-58.

³⁵ Per un riferimento a questa controversia cfr. PINZI, C., *Storia della città di Viterbo* cit., vol. III, p. 319; SIGNORELLI, G., *I diritti d’uso civico nel viterbese*, Viterbo 1907, pp. 11-12; LANCONELLI, A., «Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale» cit., p. 194 n. 6 e p. 200; più ampiamente, ANTONELLI, M., *I diritti civici dei Montefiasconesi sulla Commenda. Appunti storici*, Montefiascone 1919, pp. 11, rist. in *L’opera completa di Mercurio Antonelli. 1914-1941* cit., a cura di BRECCOLA, G., IV, pp. 61-66.

³⁶ Una ricostruzione storica di questa lunga vicenda, corredata anche dall’edizione di alcuni documenti, si può leggere negli atti della causa avanti alla S. Congregazione del Censo risalente alla seconda metà del XIX secolo, cfr. *Alla S. Congregazione del censo ossia Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Giuseppe Bofondi Presidente, di Montefiascone o Viterbese di pertinenza territoriale, per l’Illustrissima ed Eccellentissima Comunità di Montefiascone, e per essa ecc., contro l’Illustrissima ed Eccellentissima Comunità di Viterbo e per essa ecc., Ristretto di fatto e di diritto con Sommario...*, Roma 1863; nonché *S. Congregazione del censo, Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Bofondi Presidente, Viterbese di confine territoriale, per l’Eccellentissimo Comune di Viterbo e per esso il N.U. Sig. Conte Vincenzo Fani Ciotti Gonfaloniere, contro l’Eccellentissimo Comune di Montefiascone, Ristretto di fatto e diritto, con Sommario, Sommario Addizionale, Istromento di accesso, Piante e voto Bianchi*, Roma 1864.



SS. Giovanni e Vittore e sui suoi boschi, beni e diritti, facendo obbligo al Podestà di difenderli e conservarli, considerandoli beni comuni a tutti e soprattutto ai viterbesi³⁷.

Il processo si svolse nel 1356 davanti all'arbitro designato, Giordano Orsini, Rettore e Capitano generale del Patrimonio di San Pietro in Tuscia³⁸, che delegò Francesco da Civita Castellana, giureconsulto e giudice *in Patrimonio Generalis*, perché raccogliesse le prove³⁹. Il primo degli articoli presentati da Viterbo contro Montefiascone riguardava proprio la rivendicazione del possesso di “*totum tenimentum ecclesie et mansionis Sanctorum Iohannis et Victoris*”, che il Comune ormai da lungo tempo considerava sotto la propria giurisdizione⁴⁰, tanto che i cittadini viterbesi vi esercitavano liberamente i diritti d'uso civico, tra cui principalmente quello di pascolo, come riferisce uno dei testimoni ascoltati nel processo, tale *Iucius Cobelli Ponçii*⁴¹. Gli stranieri e, quindi, anche i montefiasconesi

³⁷ Cfr. *Statuto del MCCLI-LII*, ed. EGIDI, P. cit., Lib. III rubr. 146 (*Quod bona Ss. Iohannis et Victoris conserventur*), p. 189: “*Item teneatur potestas hospitale Ss. Iohannis et Victoris eiusdemque nemora, res et bona eiusque iura integre defendere et salvare atque observare; cum bona dicti hospitalis omnibus et maxime Viterbiensibus comunia habeantur*”.

³⁸ Cfr. CALISSE, C., «Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia» cit., p. 19.

³⁹ Il volume che riporta gli atti di questo processo è intitolato ‘*Processus contra Montisflasconenses. 1356-1360. Tomus primus*’ (ASCV, II. A. 7. 7), cfr. SAVIGNONI, P., «L’archivio storico del comune di Viterbo», in *Archivio* 18, fasc. I-II, cit., pp. 24-25; TARENZONI, E., «L’archivio storico comunale di Viterbo» cit., p. 210.

⁴⁰ Cfr. ASCV, II. A. 7. 7, *Processus contra Monteflasconenses 1356-1360. Tomus primus*, f. 2v: “*...In primis intendit probare et fidem facere quod totum tenimentum Ecclesie et mansionis Ss. Iohannis et Victoris, prout terminatum fuit et est inter Commune Montis Flasconis et Praeceptorem et fratres dictae Ecclesie et mansiones fuit et est in territorio et districtu Civitatis Viterbii articulatur, particulariter et divisim...*”; nonché al f. 3r: “*...Item quod Commune Viterbii fuit semper et est in possessione vel quasi et fuit a X annis et citra a XX annis et citra XXX annis et citra XL annis et citra L annis et citra LX annis et citra et a tempore cuius contrarii memoria non existit et per ipsum tempus continue utendo, jurisdictionem in ipsis territoriis et tenimentis, prout supra in dictis articulis declaratur ipsaque tenimenta possessiones et territoria sub sua jurisdictione compescuit et contraxit tamquam tenimenta, terras et possessiones existentia in districtu et territorio Civitatis Viterbii quoad prata et nemora et quoad onera datiorum et collectarum et aliorum munerum et onerum patrimonialium tamquam existentia territorio et sub jurisdictione Communis et Populi Civitatis Viterbii, articulatur particulariter et divisim et examinentur testes super articulo de fama infra positos. Testes ad predicta probanda sunt, videlicet...*”.

⁴¹ Cfr. ASCV, II. A. 7. 7, *Processus contra Monteflasconenses 1356-1360. Tomus primus*, f. 12r: “*...ivit venando in silva dicte ecclesie esistenti in dicto tenimento et invenit multotiens bestias*



potevano accedere alla tenuta per usufruire dello *jus pascendi* solo pagando al Comune la *fida* “*secundum quod consuetum erat*”, così come si legge nel lodo pronunciato da Giordano Orsini il 25 giugno del 1359 che compone la controversia⁴².

Nella decisione, peraltro, si accertava con precisione il confine tra i due territori, finendo per comprendere la tenuta dei SS. Giovanni e Vittore in quello di Viterbo. Montefiascone non accettò la sentenza e propose appello direttamente al cardinale Egidio Alborno, legato della sede apostolica e Vicario generale delle terre e province della Chiesa romana⁴³. L’Alborno ammise l’appello e delegò come giudice prima il Vescovo di Chiusi e poi il Vicario Generale del vescovo d’Orvieto, ma sembra che il giudizio sia stato sospeso rimanendo non definito⁴⁴. La contesa, tuttavia, non cessò, ed anzi Viterbo si trovò a dover difendere i propri diritti ancora in due occasioni nel corso del Quattrocento, a metà e verso la fine secolo, ottenendo sempre decisioni favorevoli, puntualmente impugnate dai montefiasconesi⁴⁵. Anche nei secoli successivi le due parti tornarono più volte ad affrontarsi, ma la questione non ebbe mai una composizione certa e definitiva, tanto che ci si trovò nuovamente

hominum de Viterbio, scilicet pecudes, boves et porcos pascere in ipso tenimento”. Sul punto anche LANCONELLI, A., «Boschi, pascoli e allevamento nel territorio viterbese medievale» cit., p. 203.

⁴² Per il testo della decisione dell’Orsini cfr. ASCV, *Pergamena 572*. È stata in parte edita anche in S. *Congregazione del Censo, Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Bofondi Presidente, Viterbese di confine territoriale, per l’Eccellentissimo Comune di Viterbo...*, *Sommario*, cit., doc. n. 8, pp. 16-24; in particolare su questo punto cfr. p. 22: “...*Item dicimus, et arbitramur, quod dictum Commune Viterbii, vel alius pro dicto Comuni pro herbatico possit accipere a dictis Monteflasconensibus pro quolibet centenario bestiarum minutarum, pro quolibet bestia grossa secundum quod consueti sunt, et consuetum erat inter eos quolibet anno, salvo quod de bestiis domitis habentium possessionem in dicto territorio, de quo fiat quaestio, nihil recipere possint...*”.

⁴³ Sul cardinale Egidio d’Alborno, la sua vita e le sue imprese, tra cui la promulgazione nel 1357 del codice di leggi conosciuto come *Constitutiones aegidianae*, esiste una vastissima letteratura; in questa sede ci si limita a rimandare a DUPRÈ-THESEIDER, E., «Alborno, Egidio», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II (1960) [[https://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-de-albornoz_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/egidio-de-albornoz_(Dizionario-Biografico)/)]; COLLIVA, P., *Il cardinale Alborno. Lo Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae*, Bologna 1977; WALEY, D., *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V* cit., pp. 293-299 e 319 (ivi bibl.).

⁴⁴ Cfr. S. *Congregazione del censo, Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Bofondi Presidente, Viterbese di confine territoriale, per l’Eccellentissimo Comune di Viterbo...*, *Ristretto di fatto e diritto*, cit., p. 7.

⁴⁵ In merito cfr. SIGNORELLI, G., *I diritti d’uso civico* cit., pp. 25-26.



a discuterne ancora nella seconda metà dell'Ottocento davanti alla S. Congregazione del Censo⁴⁶.

4. LE PRONUNCE DELLA CONGREGAZIONE DEL BUON GOVERNO TRA CINQUE E SEICENTO

Nel corso della prima metà del XVI secolo il sistema in vigore nel distretto comunale in materia di *jus pascendi* venne completamente riformato. La cittadinanza, infatti, vedeva nella 'comunione del pascolo' (*communia pascuorum*) una delle cause della crisi che da tempo ormai investiva l'agricoltura e, in quest'ottica, si arrivò a volere che tutti i possedimenti rustici fossero dichiarati liberi da questa servitù, proclamando il diritto di ogni proprietario di tenere nel proprio terreno quanto bestiame volesse e di esercitarvi la propria giurisdizione. Il 13 dicembre del 1524 il Consiglio generale cittadino adottò la proposta⁴⁷, e il Governatore, dopo la sanzione del Cardinale legato, pubblicò il relativo Bando: il territorio viterbese venne suddiviso in venticinque parti o *casali* e tutti quelli che avevano possedimenti furono invitati ad andare dal cancelliere del Comune a dichiararne l'estensione e i confini⁴⁸. La riforma venne confermata da Paolo III con una bolla del 17 settembre del 1535⁴⁹. Dopo qualche anno, però, il nuovo sistema cominciò a creare diversi problemi agli agricoltori, ai possidenti di bestiame, ma soprattutto al Comune che non beneficiava più dei proventi della vendita e

⁴⁶ Cfr. *supra* n. 36.

⁴⁷ Per il verbale di questa riunione cfr. ASCV, *Riformanze o Riforme* (d'ora in poi *Rif.*), vol. XXXI, f. 39v. Nei registri delle *Riformanze o Riforme* (Riformazioni) il cancelliere riportava le delibere dei consigli comunali, verbalizzava ogni atto dell'amministrazione cittadina e trascriveva le ordinanze emesse dal papa e dagli ufficiali ecclesiastici (cfr. MASCIOLI, P., «Le riformanze del Comune di Viterbo», in *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, pp. 109-127).

⁴⁸ Cfr. PINZI, C., *Storia della città di Viterbo* cit., vol. IV, Viterbo 1913, pp. 492-494; nonché SIGNORELLI, G., *I diritti d'uso civico* cit., pp. 31-32.

⁴⁹ Per il testo della bolla cfr. ASCV, *Pergamena* 849. Su Alessandro Farnese, papa dal 1534 al 1549 con il nome di Paolo III, cfr. BENZONI, G., «Paolo III», in *Enciclopedia dei papi* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/]; FRAGNITO, G., «Paolo III, papa», in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXI (2014) [https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-paolo-iii_%28Dizionario-Biografico%29/].



dell'affitto del pascolo; a ciò si aggiunga che molti privati cittadini, specialmente ecclesiastici, approfittando dei provvedimenti del 1524 si facevano riservare ampi tenimenti, in aperta violazione delle leggi comunali⁵⁰. Fu così che la Comunità chiese la revoca del provvedimento del 1535 e il papa, assecondando tale richiesta, il 23 giugno del 1544 annullò con una nuova bolla la precedente, ripristinando lo *status quo ante* e aggiungendo il divieto per chiunque di fare poderi e riserve senza l'assenso del Comune⁵¹.

L'applicazione della disposizione pontificia, che riattivava a favore della Comunità viterbese e della popolazione agricola il godimento collettivo del pascolo nell'intero territorio comunale, suscitò numerose controversie sollevate da quanti presentavano esenzioni, grazie sovrane, indulti e altro, pur di non pagare l'eratico. Tra queste soprattutto quelle avanzate dal clero secolare e regolare che, facendosi forte di uno speciale privilegio ottenuto dallo stesso pontefice, riteneva che le sue terre andassero esenti da tale servitù. Una lite fu compromessa dal Cardinale Rodolfo Pio da Carpi nel 1553⁵², che diede ragione al Comune, sentenziando che anche gli ecclesiastici dovevano essere soggetti alla legge che si applicava alla cittadinanza laica⁵³. Di ciò ci informa il testo della IV rubrica del Libro VI dello Statuto di Viterbo del 1649, in cui si riporta la lettera del 2 novembre del 1553 con la quale il cardinale comunica alle autorità locali la sua decisione, specificando, inoltre, che il lodo fu accettato dal clero il successivo 12 novembre dello stesso anno⁵⁴.

⁵⁰ Cfr. SIGNORELLI, G., *I diritti d'uso civico* cit., pp. 34-35.

⁵¹ Il testo della bolla di Paolo III del 23 giugno 1544 è riportato in ASCV, *Rif.*, vol. XLII, ff. 297r-302v, e *Pergamena* 858a-b. Su questa vicenda e sui provvedimenti di Paolo III cfr. FERRERI, T., «Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo» cit., pp. 11-15.

⁵² Sul cardinale Rodolfo Pio da Carpi, al quale nel 1543 Paolo III affidava la legazione della città di Roma, cfr. AL KALAK, M., «Pio, Rodolfo», in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXIV (2015) [https://www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-pio_%28Dizionario-Biografico%29/].

⁵³ Su questa e su altre contestazioni sollevate dal clero viterbese negli anni successivi cfr. SIGNORELLI, G., *I diritti d'uso civico* cit., pp. 38-39 e n. 1.

⁵⁴ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, ed. FERRERI cit., § *Communiter fruuntur*: «...*Insurrexerunt quippe deinceps ecclesiastici pro iure pascendi agrorum suorum, sed Eminentissimus Dominus Cardinalis de Carpo Legatus anno 1553 ius ipsum etiam super bonis ecclesiasticorum ad Communitatem spectare declaravit per eius diffinitivam sententiam in litteris suis tenoris sequentis*»:



Quando alla fine del Cinquecento papa Clemente VIII, con le due costituzioni *Pro commissa Nobis a Domino* e *Cum per constitutionem nuper a Nobis*⁵⁵, istituì la Congregazione del Buon Governo (*de Bono Regimine*), numerose vertenze vennero decise anche da questo organo⁵⁶. Alle funzioni di carattere prettamente

Al Reverendo Signor Protonotario Spinola Vice Legato nostro amatissimo, Viterbo.

Io sperava di havere a ritornare in Provincia subito che fosse rifrescato, et all' hora di presenza eseguire quello che già più mesi sono mi havevo proposto nell' animo di fare circa il finire, dichiarare et ordinare conforme alli ragionamenti e discorsi fatti, come ben sapete da me più volte, tanto sopra la differenza de' pascoli et herbaggi di cotesto territorio viterbese, tra la Communità et il clero di Viterbo, di che l' una e l' altro mi hanno eletto per arbitro e mezano, quanto ancora sopra alcune particolarità, ma vedendo non essermi per causa urgente commodo per hora il venire a Viterbo, e che il differire talvolta noceria, ho presa risoluzione di fare il medesimo effetto con lettera; sì come col Nome di Dio fò al presente con questa, per essere voi informato, dirò solamente la conclusione e nel resto haverete a supplire a nome mio in quanto vi parerà opportuno. Dichiaro adunque, ordino, diffinisco e dico, che la pretenzione di esso clero sopra gli herbaggi e pascoli sia nulla e di niuno vigore, e come invalida meritare estinsione; sì come totalmente l' estinguo e ci metto perpetuo silenzio, così liberamente ne assolvo la predicta Communità et all' incontro condanno il clero a non dovere perciò giamai più molestare la Communità, et a maggior cautela condanno anche il clero a cedere a favore della Communità, in pubblica e conveniente forma, ad ogni pretenzione, lite e differenza, con tutto quello che sotto qualsivoglia pretesto, colore e ragione ci havesse o potesse giamai pretendere. Et omissis pluribus aliis ad causam non facentibus sequitur. A Vostra Signoria mi raccomando. Di Roma alli ii di Novembre 1553. Uti frater Reverendo Cardinalis de Carpo Legatus. Et sub die 12 eiusdem mensis Novembris, suprascripta sententia sollemniter a suprascripto clero acceptata fuit, cum cessione litis prout patet ex instrumento in libro Reformationum nostre Communitatis sub dicta die et anno”.

⁵⁵ Per il testo di queste due costituzioni, rispettivamente del 15 agosto 1592 e del 30 ottobre successivo, cfr. DE VECCHIS (o DE VECCHI), P.A., *Collectio constitutionum, chirographorum, et brevium diversorum Romanorum Pontificum, pro bono Regimine Universitatum, ac Communitatum Status Ecclesiastici, & pro ejusdem Status felici Gubernio promulgatorum, ac specialiter disponentium*, Romae 1732, pp. 96-107; COCQUELINES, C., *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio... Opera et Studio, Tomus Quintus, Pars prima (Ab anno IV Sixti V usque ad annum II Clementis VIII scilicet ab anno 1588 ad 1593)*, Roma 1751, pp. 379-386. Per le versioni volgarizzate dei testi cfr. COHELLI, G., *Bolle di Sommi Pontefici e Risoluzioni e Decreti Concernenti l' Interesse delle Communità dello Stato Ecclesiastico, Fatte volgare e raccolte da Giacomo Cohelli Orvietano, Agente generale delle medesime Communità et a Benefitio di esse*, Lione 1699, pp. 30-35. Su Clemente VIII, Ippolito Ildobrandini, pontefice dal 1592 al 1605, cfr. BORROMEO, A., «Clemente VIII», in *Enciclopedia dei papi* (2000) [https://www.treccani.it/enciclopedia/clemente-viii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/]. Sull' azione politica e gli intenti di centralizzazione perseguiti da Clemente VIII con l' assunzione di questi provvedimenti cfr. SANTONCINI, G., *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio. Sec. XVI-XVIII*, Milano 2002, pp. 152-186.

⁵⁶ A questa denominazione si ispirò nel Ducato degli Orsini una 'Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano', esperienza parlamentare d' epoca seicentesca composta dai rappresentanti delle comunità comprese nel Ducato, cfr. SIGISMONDI, F.L., «La Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano: un caso di parlamento signorile nel XVII secolo», in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di CONDORELLI, O., Roma 2004, vol. V, pp. 195-222.



amministrativo affidate a questo dicastero, che aveva il compito di occuparsi di tutta la complessa, quanto ampia, materia riguardante l'intero ordinamento economico dei comuni, si affiancavano anche quelle di carattere contenzioso. La Congregazione, infatti, esercitava i poteri di tribunale supremo, in prima istanza *coram secretario* e in seconda istanza nelle plenarie, per la definizione di tutte le controversie insorgenti tra le popolazioni e i Comuni circa gli interessi più vari: in sostanza, era competente per tutte le cause (civili, penali e miste) in cui fossero parte attrice o convenuta le Comunità dello Stato della Chiesa, sia *immediatae* che *mediatae subiectae*. Cure particolari la Congregazione riservò sia al complesso argomento dei tributi fondiari e personali nelle diverse loro voci (Pesi comunitativi, camerali, privilegiati), sia a quello degli usi civici, con tutto lo strascico di querele e liti che il loro esercizio inevitabilmente portava con sé⁵⁷.

Descrivere nel dettaglio l'attività di questa magistratura appare estremamente problematico, considerato che, come osservato da una autorevole storiografia, l'ordinamento di questa giurisdizione è del tutto consuetudinario non essendovene traccia nelle fonti della legislazione pontificia, ed è quasi da escludere che se ne possa trovare nelle varie serie dell'archivio del Buon Governo⁵⁸. Nel caso di Viterbo veniamo a conoscenza delle decisioni assunte da questo dicastero, grazie alle lettere inviate dal Cardinale Prefetto, posto a capo del Buon Governo⁵⁹, agli organi politici

⁵⁷ Su questa Congregazione cfr. DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Quarta edizione aggiornata ed accresciuta, Roma 1998, pp. 353-356; LODOLINI, E., «L'amministrazione pontificia del "Buon Governo"», in *Gli Archivi Italiani* a. IV fasc. 4 (1919), pp. 181-236, a. VII fasc. 1-2 (1920), pp. 3-19; ID. (cur.), *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956; TABACCHI, S., «Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo», in *Dimensioni e problemi della ricerca storica* 1 (2004), pp. 43-65; ID., «Per la storia dell'amministrazione pontificia nel Seicento: organizzazione e personale della congregazione del Buon Governo (1605-1676)», in *Offices et papauté (XIVe-XVIIIe siècle): charges, hommes, destins*, ed. JAMME, A., PONCET, O., Roma 2005, pp. 613-634. Più in generale sull'amministrazione temporale pontificia e i suoi organi nel corso del Seicento cfr. TABACCHI, S., «L'amministrazione temporale pontificia tra servizio al Papa ed interessi privati», in *Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle)*, ed. JAMME, A., PONCET, O., Roma 2007, pp. 569-599.

⁵⁸ Cfr. LODOLINI, E., «L'amministrazione pontificia del "Buon Governo"» cit., p. 201.

⁵⁹ Sulla figura del Cardinale Prefetto e per una lista di coloro che ricoprono questo incarico cfr. LODOLINI, E., «L'amministrazione pontificia del "Buon Governo"» cit., pp. 220-224.



locali. Sono ancora una volta le *Additiones et reformationes* della IV rubrica del Libro VI dello Statuto viterbese del 1649 a metterci al corrente del fatto che la Congregazione era intervenuta contro quanti, contravvenendo al dettato della bolla paolina del 1544, creavano o ampliavano poteri e riserve private senza l'assenso del Comune. In proposito nel testo statutario si riportano per esteso le due lettere, una del 14 settembre del 1636 e l'altra del 20 maggio 1637, con le quali il cardinale Barberini, all'epoca Cardinale Prefetto⁶⁰, comunicava al Governatore di Viterbo le risoluzioni a vantaggio della città⁶¹.

Sempre nello Statuto del 1649 si legge anche delle ulteriori lamentele formulate dal clero viterbese in merito al pagamento dell'erbatico (*fida*). A partire

⁶⁰ Il cardinale Barberini ricoprì questo incarico dal 1624 al 1656, cfr. LODOLINI, E., «L'amministrazione pontificia del "Buon Governo"» cit., p. 222.

⁶¹ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, ed. FERRERI cit., § *Communiter fruuntur*: "... Postmodum vero cum in simul contra Communitatem seculares et ecclesiastici dicta de causa iterum insurrexerint, civitatis omnibus coram Sacra Congregazione Boni Regiminis in contradictorio iudicio, ac in executionem premissorum decisio finalis cum perpetuo silentio emanavit, ex infrascriptis litteris:

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

È ricorso alla S. Congregazione cotesta Comunità di Viterbo, dolendosi che da alcuni cittadini con poteri e riserve le venga impedita la giurisdizione antica che ha sopra il pascolo di tutto il suo territorio, come Vostra Signoria vedrà nel congiunto memoriale, et havendo la medesima Congregazione considerate le ragioni portate da' suoi deputati con la bolla di Paolo 3 et il decreto del Cardinal Farnese, all'hora Legato del Patrimonio, ha risoluto che Vostra Signoria la conservi nell'antico e libero suo possesso del medesimo pascolo et le faccia osservare i suoi privilegi, conforme alla predetta Bolla; non permettendo che i cittadini la molestino o innovino cosa alcuna in suo pregiudicio. Così però ella doverà eseguire e se alcuno di essi pretende di essere aggravato lo rimetta alla S. Congregazione, dalla quale saranno ascoltate le sue ragioni, e Dio la felicitì. Di Roma 24 settembre 1636. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinal Barberino.

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio, Viterbo.

Ha risoluto altre volte la Sacra Congregazione che la Comunità di Viterbo come padrona del jus pascendi in tutto il suo territorio, sia mantenuta nell'antico e libero suo possesso, senza che havessero luogo le chiuse de' poteri e le riserve private de' pascoli per osservanza de' suoi Statuti e privilegi apostolici e di una Bolla in particolare di Papa Paolo 3, nonostante il decreto fatto contra la forma della bolla stessa dal già Cardinale Alessandro Farnese, in quel tempo Legato del Patrimonio; sono ricorsi da poi alcuni cittadini e con diverse istanze hanno tentato, e tentano continuamente, d'impedire l'effetto di tale risoluzione. Ma la Comunità, desiderando terminare per sempre questa controversia, è tornata in Congregazione dove, fatto specificare i nomi de' cittadini avversarii, e citatili più volte a dire le loro ragioni, si è confermata la risoluzione predetta, et imposto perpetuo silenzio alle pretese loro, con ordine che la Comunità non sia più molestata sotto qualsivoglia pretesto. In esecuzione di che Vostra Signoria doverà rinnovare gli ordini opportuni. E Dio la contenti. Roma li 20 maggio 1637. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino...".



dal 1632, infatti, il Comune gestiva in prima persona il pascolo comune, riscuotendo i proventi dell'affitto e della vendita, ma soprattutto incassando la somma stabilita per il pascolo di ogni capo di bestiame⁶². Ed è proprio contro l'aumento di tale tassa, determinata annualmente in ragione delle necessità legate agli eventuali disavanzi di bilancio, che si levarono le rimostranze degli ecclesiastici. La Congregazione con due declaratorie risalenti all'estate del 1635 diede ragione al Comune, dichiarando l'aggiunta dovuta "*poiché questa non è gabella, ma prezzo del pascolo*"⁶³. Peraltro, conformemente a quanto espresso dalla Congregazione, nel testo statutario si specificava in modo del tutto chiaro che al pagamento della suddetta tassa erano

⁶² Cfr. FERRERI, T., «Usi civici a Viterbo tra XVI e XVII secolo» cit., pp. 18-19.

⁶³ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, ed. FERRERI cit., § 23: "*Item che la sopradetta tassa del pascolo da farsi come sopra, si paghi da tutti i padroni degli animali assegnati, numerati e che in qualsivoglia modo haveranno goduto e pascolato gli herbaggi, fronde e spiche, come sopra, in due termini, cioè la metà a Natale e l'altra metà a Maggio di ciasche anno, essequendosi per l'esazione della medesima tassa contra a tutti di qualsivoglia stato, grado, condizione, qualità e dignità, tanto secolari, quanto ecclesiastici, che haveranno pascolato e pascoleranno ... conforme alla bolla del buon regimento et alle lettere della S. Congregazione, dichiarando assolutamente in questa parte soggetti alla giurisdizione della detta Communità, tutti quelli i quali haveranno assegnati e numerati animali e che in qualsivoglia modo haveranno goduto o goderanno il pascolo del territorio viterbese et obbligati a pagare la detta tassa del pascolo che serve per pagare i pesi Camerali et ancora le pene et i danni che faranno nell'herbe, nelli grani, biade et altre cose, come sopra sommariamente.*

Preterea in confirmationem ac executionem supra insertorum capitulorum aliorumque premissorum Sacra Congregazione Boni Regiminis, infrascriptas promulgavit litteras videlicet: ...

Al molto Reverendo Signore il Vicario Episcopale di Viterbo. Molto Reverendo Signore.

Essendo cotesta Città di Viterbo padrona del ius pascendi in tutto il suo territorio, non devono gli ecclesiastici ricusare di pagare l'aggiunta fatta nuovamente all'imposta del bestiame, poiché questa non è gabella, ma prezzo del pascolo; doverà però ella astringerli a concorrervi, che così è mente di Nostro Signore, col quale si è partecipato questo negozio. E Dio la conservi. Roma li ii Luglio 1635. Al piacer suo il Cardinale Barberino. Die 16 Iulii 1635.

Per Illustris et Reverendissimus Dominus Stephanus Rota Vicarius Generalis Episcopalis mandavit per dictos ecclesiasticos solvi taxam et impositionem dicti pascoli iuxta formam dictarum litterarum quibuscumque non obstantibus. Petrus Coretinus Secretarius.

All'Illustre e molto Reverendo Signore come fratello il Governatore del Patrimonio Viterbo.

*La S. Congregazione ha risoluto che da ognuno indifferentemente si paghi il ripartimento fatto de cotesta Communità di Viterbo sopra il bestiame, benché sia maggiore degli anni passati, però Vostra Signoria sarà contenta di astringere i renitenti, non ostante qualsivoglia inhibitione, purché non sia spedita in virtù di commissione segnata di mano di Nostro Signore. E Dio la conservi. Roma li 8 agosto 1635. Di Vostra Signoria come fratello il Cardinale Barberino...". Su queste decisioni si veda anche SIGNORELLI, G., *I diritti d'uso civico* cit., p. 49 e n. 6, che indica come segnatura d'archivio il *Registro lettere*, conservato presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, p. 95 e 106 (si fa presente, però, che non è stato possibile visionare tale Registro perché sottoposto a restauro).*



tenuti indistintamente tutti quelli che possedevano animali che usufruivano del pascolo sul territorio comunale, sia laici che ecclesiastici, e questo perché non si era in presenza di una vera e propria *collecta*, cioè di una gabella, ma del ‘prezzo’ delle erbe, da cui nessuno poteva considerarsi esente⁶⁴. A maggior ragione il testo dello Statuto chiariva, inoltre, che tale introito serviva “*per pagare i pesi Camerali*”⁶⁵.

Si osservi che le conclusioni raggiunte in proposito dalla Congregazione si fondavano su una ben precisa impostazione che riguardava la natura che poteva essere riconosciuta alla *fida* o *affida*: se la si considerava come il corrispettivo (il prezzo) dovuto per le erbe che le varie Comunità vendevano ciascuna “*come padrona del Pascolo, per titolo legittimo, cioè ò per raggion di Dominio, Privilegio Apostolico, concessione, patto, special convenzione, servitù, o consuetudine immemorabile*”, andava pagata da tutti indifferentemente, sia laici che ecclesiastici e privilegiati⁶⁶. Se, invece, non la si intendeva come il ‘prezzo delle erbe’ ma come una *collecta* imposta dalla Comunità “*o sopra gl’Animali per capita, o sopra i Padroni de’ medesimi che l’introducono ne pascoli del suo Territorio*”, allora si doveva procedere ad un’ulteriore *distinctio*, chiarendo se si era in presenza di una tassa meramente ‘comunitativa’ (a cui erano obbligati solo i laici cittadini), oppure se era destinata al pagamento dei Pesi camerali, poiché solo in quest’ultimo caso ad essa dovevano contribuire “*non solo li Laici, ma etiamdio gl’Ecclesiastici si*

⁶⁴ Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, ed. FERRERI cit., § *Pascuum et collectam solvere*: “*Omnes cuiuscumque status, gradus, conditionis et qualitatis, etiam ecclesiastici et alii quicumque quavis dignitate fungentes depascentes cum eorum animalibus territorium viterbiense, pascuum et pascui taxam, pro rata animalium solvere debent summarie, unica intimatione per tres dies ante executionem precedente, absque tela iudiciaria iuxta solitam exactionem aliorum proventuum Communitatis, quibuscumque non obstantibus inhibitionibus, privilegiis ac immunitatibus, quia non est proprie collecta, nec datium, sed pretium herbarum que pascuntur...*”.

⁶⁵ Si veda il testo dello Statuto riportato *supra* alla n. 63.

⁶⁶ Cfr. DE VECCHIS (o DE VECCHI), P.A., *Raccolta di rescritti, decreti, e lettere della S. Congregazione del Buon Governo ed altre SS. Congregazioni, e di diverse altre cose concernenti il Buon Governo delle Comunità, e di tutto lo Stato Ecclesiastico, De Bono Regimine, Tomo secondo*, Roma 1734, voce *Affida. Annotazione*, pp. 33b-34a. Questo volume fa parte della più ampia opera in quattro tomi di Pietro Andrea Vecchi (De Vecchis, De Vecchi) nota con il titolo *De Bono Regimine*, su questa cfr. LODOLINI, E. (cur.), *L’Archivio della S. Congregazione del Buon Governo* cit., pp. X-XI.



*Regolari, che Secolari, ed altri Privilegiati*⁶⁷. Sembra, quindi, che le entrate percepite dai Comuni dovessero essere differenziate in ragione dei soggetti giuridici che ne beneficiavano: gli oneri o ‘pesi’ camerari, erano quelle imposte “*che dà Romani Pontefici...s’impongono a Sudditi del Dominio Ecclesiastico per provvedere all’urgenti necessità, o della Repubblica Cristiana, o della S. Sede Apostolica...e chiamansi Camerali*” perché si pagavano alla Reverenda Camera Apostolica⁶⁸; di conseguenza “*tutti indifferentemente, tanto Laici che Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari, ed’altri Privilegiati...siino tenuti al pagamento de’ medesimi Pesi*”⁶⁹. Quelli ‘comunitativi’, invece, venivano tratti dalle Comunità per finanziare i servizi locali e, perciò, al loro pagamento erano obbligati “*tutti quelli, che vivono in una stessa Città, Terra, o Luogo*”, con l’esclusione dei forestieri e “*per privilegio dei SS. Canonici, e de’ Concilii*” anche degli ecclesiastici⁷⁰.

Nel caso di Viterbo, non solo la Congregazione si era pronunciata nel senso che la *fida* non avesse la natura di una *collecta*, ma fosse invece il ‘prezzo delle erbe’ –definizione che sembra ormai essere quella consolidata⁷¹ – ma si deve anche

⁶⁷ Cfr. DE VECCHIS, P.A., *Raccolta di rescritti, decreti, e lettere cit.*, voce *Affida*. Annotazione, pp. 33b-34a.

⁶⁸ Sulla Reverenda Camera Apostolica l’ufficio curiale preposto alle finanze pontificie cfr. SANTONCINI, G., *Il buon governo cit.*, pp. 43-76; nonché FELICI, G., *La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico-giuridico*, Roma 1940; CAROCCI, G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI cit.*, pp. 57-101; DEL RE, N., *La Curia Romana cit.*, pp. 285-297, con bibliografia a pp. 645-648; PASTURA RUGGIERO, M.G., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1987; PARTNER, P., «La camera apostolica come organo centrale delle finanze pontificie», in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del convegno (Perugia 13-15 marzo 2000)*, a cura di FROVA, C., NICO OTTAVIANI, M.G., Roma 2003, pp. 27-36; *L’Archivio della Computisteria Generale della Camera Apostolica dal sec. XV al sec. XIX*, a cura di LEFEVRE, R., PASTURA, M.G., GRAZIANI, E., Roma 2016.

⁶⁹ Cfr. DE VECCHIS, P.A., *Raccolta di rescritti, decreti, e lettere cit.*, voce *Pesi Camerali in genere*. Annotazione, pp. 203-204.

⁷⁰ Cfr. DE VECCHIS, P.A., *Raccolta di rescritti, decreti, e lettere cit.*, voce *Pesi Comunitativi*. Annotazione, p. 315. Sui Pesi camerari e comunitativi cfr. SANTONCINI, G., *Il buon governo cit.*, pp. 88-96.

⁷¹ In tal senso si può vedere anche la definizione di *fida* fornita da Giovanni Battista De Luca nel suo *Dottor volgare*, cfr. DE LUCA, G.B., *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute nella pratica*, Roma 1673, Libro II, Capitolo IV (*De’ regali*), p. 68 § 22: “*E questo pagamento per causa di detti pascoli, volgarmente vien detto fida, che propriamente è il prezzo solito, e congruo del pascolo*”; nonché Libro IV, Parte prima (*Delle servitù personali e reali*), Capitolo XII (*Della servitù di pascolare, con la qual’occasione si discorre*



rilevare il fatto che le somme così riscosse dal Comune erano destinate al pagamento dei pesi camerali e finivano, quindi, direttamente nella casse dello Stato. E proprio perché gli introiti derivanti dal pagamento della *fida* rappresentavano una fonte di non poco conto per i bilanci delle Comunità, impegnate a sostenere i continui aumenti delle spese comunitative ma, soprattutto, di quelle camerali, che la Congregazione ebbe sempre un atteggiamento di particolare difesa dello *jus pascendi* di cui queste erano titolari⁷²; tendenza di cui possono considerarsi espressione anche le risoluzioni adottate nei confronti del Comune viterbese.

5. LE *DECISIONES* DELLA ROTA ROMANA

La posizione manifestata dalla Congregazione del Buon Governo a favore della città di Viterbo in materia di *jus pascendi* si rinviene anche in due *Decisiones* della Sacra Rota Romana⁷³, riportate nella raccolta di Pietro Andrea De Vecchis (De Vecchi)⁷⁴. La prima di queste due *decisiones* che, com'è noto, non costituivano delle

generalmente della materia de' pascoli, anche pubblici), pp. 138-140, in particolare p. 138. Su Giovanni Battista De Luca e sulla sua opera amplissima e poliedrica esiste una vasta bibliografia e, pertanto, si rimanda a titolo indicativo a DANI, A., *Giovanni Battista De Luca*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*, a cura di CAPPELLINI, P. et al., Roma 2012, pp. 177-180; ID., *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma 2012; BIROCCHI, I., FABBRICATORE, E., «De Luca, Giovanni Battista», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX)*, Bologna 2013, vol. I, pp. 685-689; *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto, Atti del Convegno Nazionale di Studio-Venosa 5-6 dicembre 2014*, a cura di COPPOLA, R., LAVORÀNO, E.M., Venosa 2016.

⁷² In proposito e sui vari aspetti legati allo *jus pascendi* nelle comunità dello Stato della Chiesa, cfr. SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi* delle comunità pontificie fra amministrazione propria, “eteroamministrazione” e giurisprudenza della Sacra Rota Romana», in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di MATTONE, A., SIMBULA, P.F., Roma 2011, pp. 337-364, in particolare pp. 338-339, 353-355.

⁷³ Per notizie e ulteriori riferimenti bibliografici su questo tribunale cfr. DEL RE, *La Curia Romana* cit., pp. 226-242, 639-642 (ivi bibl.); MONETA, P., «Rota Romana (Tribunale della)», in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 137-151; DE LANVERSIN, B., «Rota (Tribunale della)», in *Dizionario storico del papato*, diretto da LEVILLAN, P., Milano 1996, pp. 1289-1292; SANTANGELO CORDANI, A., *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001, *passim* e, in particolare, pp. 1-2 n.1 (ivi bibl.).

⁷⁴ Cfr. DE VECCHIS (o DE VECCHI), P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae auditorum ad materiam Boni Regiminis...*, *De Bono Regimine, Tomus Tertius, Romae 1732*. Sulla giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di *jus pascendi* cfr. SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi*» cit., pp. 355-364.



sentenze vere e proprie, ma atti di carattere stragiudiziale⁷⁵, risale al 15 marzo 1700, è redatta dall'*Auditor Ponens Muto*⁷⁶, giudice delegato della causa, e riguarda una contestazione sollevata da un affittuario del principe Pamphili⁷⁷.

Il Ponente Muto illustra in dettaglio la vicenda, iniziando con lo spiegare che un'antichissima consuetudine aveva attribuito alla Comunità di Viterbo la libera facoltà di disporre "*de Pascuis herbarum, spicarum, et frondium in proprio territorio existentium*"⁷⁸. Tale consuetudine aveva trovato riscontro nella legislazione statutaria cittadina ed era stata confermata da Paolo III. Il denaro derivante dallo sfruttamento di questi pascoli veniva impiegato per il pagamento degli oneri che gravavano sul Comune, il quale, in ottemperanza a queste decisioni, aveva obbligato

⁷⁵ Sul processo rotale e sulla natura extra-giudiziaria della *decisio*, che era l'atto in cui venivano riassuntivamente esposte, a cura del *Ponens* (il giudice unico competente a seguire il processo fino alla sentenza), le conclusioni dei giudici sul punto sottoposto alla loro cognizione, e che veniva comunicata alle parti anteriormente alla pronuncia della sentenza (la sentenza rotale vera e propria, infatti, come di regola tutte quelle del tempo, non conteneva i motivi della pronuncia, ma solo data, individuazione delle parti e del giudice, dispositivo e formule di autenticazione finali), cfr. DEL RE, *La Curia Romana* cit., p. 235; SANTANGELO CORDANI, A., *La giurisprudenza della Rota romana* cit., pp. 30-33; ASCHERI, M., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, II ediz. riveduta, Torino 2008, pp. 142-143; ID., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, ediz. riveduta Bologna 1995, pp. 102-109, nonché, più in generale, pp. 85-183 sui grandi tribunali. Su quest'ultimo tema si veda anche *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di SBRICCOLI, M., BETTONI, A., Milano 1993; ASCHERI, M., «I grandi tribunali», in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*, a cura di CAPPELLINI, P. et al., Roma 2012, pp. 121-128.

⁷⁶ Il giudice delegato o, meglio, il giudice relatore della causa, che era incaricato di comunicare ai colleghi le sue conclusioni, era detto Ponente, giacché "*eaque in relationibus ponebat, unde illi nomen fuit Ponens*", cfr. CERCHIARI, E., *Capellani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Rota Romana ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio historica-iuridica*, I, Roma 1921, p. 39; nonché SANTANGELO CORDANI, A., *La giurisprudenza della Rota romana* cit., pp. 7-8 e p. 31; nonché pp. 30-33 sulla procedura rotale e pp. 231-232 n. 1 (ivi bibl.).

⁷⁷ Cfr. R.P.D. MUTO, *Viterbiensis Usus Pascuorum. Lunae 15 Martii 1700, Decisio LIV*, in DE VECCHIS, P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae...* cit., pp. 124b-128b. Sulle raccolte di decisioni rotali stampate si veda anche ERMINI, G., *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna 1934, p. 69 ss.; nonché, ID., «Giurisprudenza della Rota romana come fattore costitutivo dello *jus commune*», in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Roma 1936, pp. 283-298.

⁷⁸ Cfr. R.P.D. MUTO, *Viterbiensis Usus Pascuorum* cit., p. 125b § 1: "*Innixi antiquissimae consuetudini tribuenti liberam facultatem Communitati Viterbii disponendi de Pascuis herbarum, spicarum, et frondium in proprio territorio existentium...*". Su questa *decisio* della Rota del 15 marzo del 1700 del Ponente Muto cfr. anche SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi*» cit., pp. 357-358.



chi voleva introdurre i propri animali nei pascoli a dichiararne l'esistenza presso la Segreteria dei Conservatori e a pagare la tassa che veniva da questi fissata annualmente⁷⁹. Tale stato di cose era stato messo in discussione da un affittuario del principe Pamphili, che aveva chiamato in causa il Comune davanti all'*Auditor Camerae*⁸⁰, il quale “*ad favorem Communitatis pronunciavit*”; la sentenza era stata appellata e la causa era stata delegata al Ponente Muto⁸¹, che aveva posto il seguente dubbio in Rota: “*An cui, et quomodo competat Iuspascendi, ac respective manutentio?*”, ricevendo dagli altri giudici la seguente risposta: “*Iuspascendi, et respective manutentionem competere Communitati iuxto modo*”⁸².

Anche in questo caso si riconoscono le ragioni della Comunità di Viterbo, ritenuta effettivamente *domina iuris pascendi* sui territori di sua pertinenza, in forza di tutta una serie di ragioni giuridiche che vengono puntualmente elencate dall'Uditore ponente, il quale, a sua volta, richiama in primo luogo il testo dello Statuto cittadino (“*Etenim quoad competentiam Juris pascendi in genere, illud spectare ad Communitatem abunde probatum remanet sive attendatur Statutum in rubr. 4 de Pascuis...in quo asseritur Jus pascendi pertinere ad Communitatem*”)⁸³.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Sul Tribunale dell'*Auditor Camerae* cfr. SANTONCINI, G., *Il buon governo* cit., pp. 60-65; nonché CICERCHIA, A., *Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell'auditor Camerae nella giustizia pontificia di età moderna*, Città del Vaticano 2016.

⁸¹ La causa, delegata al Ponente Muto presumibilmente dall'*Auditor Camerae*, si tratterebbe di una di quelle cause dette ‘fuori di Rota’, ovvero quelle assegnate ai giudici della Rota da cardinali, da congregazioni o da commissioni dello stesso Pontefice; quelle ‘Rotali’ o ‘di Rota’, invece, erano quelle assegnate alla Sacra Rota dal Tribunale della Segnatura, cfr. SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi*» cit., pp. 357 e n. 66.

⁸² Cfr. R.P.D. MUTO, *Viterbiensis Usus Pascuorum* cit., p. 125b § 1: “*Verum quia moderno tempore in hac antiquissima quasi possessione turbari caepit ab Affictuario D. Principis Pamphili, fuit introducta Causa coram A.C., qui ad favorem Communitatis pronunciavit, a cuius Sententia, interposita ex parte D. Principis appellatione, Causasque mihi delegata, dedi in hodierna Audientia Dubium: An cui, et quomodo competat Iuspascendi, ac respective manutentio? et a DD. meis responsum obtinui: Iuspascendi, et respective manutentionem competere Communitati iuxto modum*”.

⁸³ Cfr. R.P.D. MUTO, *Viterbiensis Usus Pascuorum* cit., p. 126a §§ 2-4. Attualmente può farsi riferimento solo al testo dello Statuto del 1649, perché lo Statuto del 1469 risulta suddiviso in soli quattro libri e non risultano esserci stati tramandati i testi di altri Statuti compresi il 1469 e il 1649. Dell'esistenza di un quinto (*De gabellis*) e di un sesto libro (*De damnis datis*) dello Statuto del 1469 si viene a conoscenza grazie all'introduzione al testo statutario del 1649, cfr. MASCIOLI, P., *Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella periferia pontificia*, Manziana (Roma) 2004, p.



Tale titolarità era stata sostenuta anche dal provvedimento di Paolo III del 1544, con il quale si stabiliva, inoltre, che non era consentito “*civibus particularibus facere reservationes herbarum, et Pascuorum ad suam privatam utilitatem, eaque custodire*”⁸⁴. Si citano poi sia il lodo pronunciato nel 1553 dal cardinale Rodolfo Pio da Carpi contro gli ecclesiastici della Diocesi di Viterbo, che pretendevano di usare i pascoli della comunità senza pagare alcuna tassa⁸⁵, che la posizione della Congregazione *de Bono Regimine* che: “*in plurium casuum contingentiis, declaravit, Communitatem esse Dominam Juris pascendi, et mittentes Animalia ad pascendum in ejus Territorio teneri solvere Affidam ... Decreta enim huiusmodi habent vim legis universalis, facientis Jus quoad omnes, tam pro praeteritis, quam pro futuris controversiis*”⁸⁶. Posto ciò, il principe Pamphili, proprietario di una tenuta chiamata ‘le Case grandi’, non poteva “*herbas, spicas, et frondes in ea nascentes vendere, et locare, nec Animalia ad vescendum retinere*”, a meno che non avesse provveduto ad acquistare dalla Comunità il diritto di pascolo⁸⁷. La tassa, inoltre, era da considerarsi come il ‘prezzo delle erbe’ e, perciò, tutti, sia laici che ecclesiastici, erano tenuti pagarla, così come aveva stabilito sempre la Congregazione del Buon Governo nel 1635 (“*quae solutio cum non sit species Gabellae, sed fiat pro pretio herbarum, ad eam tenentur omnes indistincte, sive Laici sint, sive Ecclesiastici*”)⁸⁸.

La seconda *decisio* viene resa dal Ponente Molines in data 4 febbraio 1705⁸⁹ e nell’*argumentum* che introduce il *summarius* espressamente si legge: “*Jus pascendi, ubi jure Dominii spectat ad Communitatem, non est species Collectae, sed*

123 n. 100. Per l’edizione dello Statuto viterbese del 1469 cfr. BUZZI, C. (cur.), *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma-Viterbo 2004. Sugli statuti cittadini conservati nella Biblioteca comunale degli Ardenti di Viterbo, nell’Archivio storico del Comune (a. 1251, a.1469 e a. 1649), cfr. SAVIGNONI, P., «L’archivio storico del comune di Viterbo», in *Archivio* 18, fasc. I-II, cit., p. 20; TEREZONI, E., «L’archivio storico comunale di Viterbo» cit., p. 206.

⁸⁴ Cfr. R.P.D. MUTO, *Viterbiensis Usus Pascuorum* cit., p. 126a §§ 4-10.

⁸⁵ *Idem*, p. 126a-b §§ 10-14.

⁸⁶ *Idem*, p. 126b §§ 14-17.

⁸⁷ *Ibidem* §§ 19-21.

⁸⁸ *Ibidem* §§ 22-23.

⁸⁹ Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum. Merc. 4 Februarii 1705, Decisio CII*, in DE VECCHIS, P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae* cit., pp. 236b-241a.



*pretium herbarum, et omnes tenentur ad illius solutionem etiam Ecclesiastici...*⁹⁰.

La controversia, che vedeva contrapposta la Mensa episcopale di Montefiascone (*Montis Falisci*) al Comune di Viterbo e che giungeva alla Rota per commissione della Segnatura di Grazia “*in gradu restitutionis in integrum, cum voto Rotae*”, era già di lunga data. Era iniziata nel 1668 quando la Mensa si era rivolta alla Congregazione del Buon Governo, ritenendo di non dover pagare la tassa per gli animali che pascolavano all’interno dei propri beni, sebbene siti nel territorio viterbese. La Congregazione si era pronunciata a favore della Comunità, ma la vicenda si era protratta, con ricorsi e ulteriori decisioni, per un trentennio giungendo, infine, al voto rotale che nega la *restitutio in integrum*, avvalorando le decisioni assunte a favore del Comune⁹¹.

Si ribadisce, in sostanza, la validità dell’ultimo giudicato della Congregazione perché, così come sottolinea Molines, il Comune “*ab antiquissima consuetudine memoriam hominum excedente, et nonnullis Brevibus Pontificiis confirmata*”, possedeva “*jure Domini Pascua omnium bonorum in Territorio eiusdem Civitatis existentium*”; chi voleva far pascolare i propri animali sul territorio

⁹⁰ Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., p. 236b.

⁹¹ La vicenda processuale precedente viene descritta dal Molines nella stessa *decisio*, cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., pp. 237b-238a, §§ 2-7 (si riporta il passo iniziale e quello conclusivo di questa parte della *decisio*): “*De anno 1668, Mensa Episcopalis Montis Falisci, pluribus subnixa fundamentis, praetensionem excitavit, ipsam non teneri ad solutionem dictae Taxae pro Animalibus depascentibus in bonis eiusdem Mensae, quamvis sitis in Territorio Viterbii. Delataque controversia ad Sac. Congr. Bo. Reg. die 4 Aprilis praedicti anni 1688, prodiit Rescriptum favore Communitati: verum riproposita controversia sub die 28 Julii fuit dilata resolutio, et postea sub die 17 Nov. rescriptum: Dandas esse Lit. Remissoriales. Post fabricatum Processum Remissorialem,et succumbenti nullum alid remedium supersit, quam implorandi restitutionem integrum: hic adita per Mensam Episcopalem Signaturae Gratiae, obtinuit ulteriorem causae Commissionem, in gradu restitutionis in integrum, cum voto Rotae. Quapropter, ad normam eiusdem Commissionis, proposui Dub.: An constaret de re judicata, sed potius de causis restitutionis in integrum? Et affirmativum quoad primam partem, negativum vero quoad secundam habui responsum*”). Sulla stessa *decisio* si veda anche SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi*» cit., pp. 359-360, che illustra anche i contenuti di quei particolari procedimenti a cui si era fatto ricorso, quali la “*restitutio in integrum contra rem judicatam*” (rimedio eccezionale contro le sentenze inappellabili per rimettere in discussione la controversia e ottenere la rescissione della sentenza) e il processo remissoriale (la ‘remissoria’ è una delega fatta dal Giudice della causa nella Curia ad altro giudice).



comunale doveva comunicare alle autorità cittadine il numero di animali posseduti e pagare l'imposta corrispondente “*vulgo nuncupata Affida*”⁹². La Comunità esercitava, quindi, un dominio generale su tutti i pascoli del suo distretto e tutti coloro, laici ed ecclesiastici, che portavano gli animali al pascolo dovevano pagare una tassa, che non andava considerata come una gabella *strictu senso*, ma come il ‘prezzo’ che doveva essere pagato per usufruire delle erbe che nascevano spontaneamente sul territorio⁹³.

Molines prosegue illustrando tutti i titoli giuridici a sostegno del Comune, con specifico riferimento a quelli già ammessi dallo stesso Tribunale della Rota nella *decisio* del Ponente Muto del 15 marzo 1700: la legislazione statutaria cittadina, la costituzione di Paolo III del 1544, il lodo del 1553 del cardinale Rodolfo Pio *Carpense*, nonché i *decreti* della Congregazione del Buon Governo⁹⁴. Non solo, ma Molines ricorda anche l'esistenza di un antichissimo ordine risalente al 1282 di un tale Pietro della Valle Gonfaloniere e *Defensor civitatis*, il quale convocato il Consiglio Generale della comunità e con l'autorità attribuitagli da Martino IV, aveva raccomandato, mentre il popolo acclamava, “*omnia sint communia, et ad Communitatem perpetuum spectent, et spectare debeant pro oneribus publicis, secundum laudabilem antiquorum consuetudinem*”, confermando così l'esistenza di un'antichissima consuetudine che si perpetuava⁹⁵. Il Ponente specifica, inoltre, che

⁹² Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., p. 237b, §§ 1-2.

⁹³ *Idem*, p. 238a, §§ 7-10: “*Praesupposita namque postremi Judicati validitate, inter partes non controversa, Justitia exclusiva cuiuslibet laesionis, et consecutivae restitutionis in integrum resultare visa fuit ex generali Dominio, quod habet Communitas Viterbii super omnibus Pascuis, in toto Territorio Viterbiensi existentibus, quo stante concors insurgit omnium Doctorum opinio, quod pro Animalibus in eodem Territorio depascentibus indistincte solvenda sit taxa, seu fida a quibuscumque personis, etiam Ecclesiasticis; tali enim casu dicta taxa non solvitur tamquam Vectigal, sed tamquam pretium herbarum ad Communitatem Jure Domini spectantium, cum Jus, et Dominium Particularium, possidentium praedia in Territorio, restringatur ad quamdam speciem coloniae, et ad solam culturam pro fructibus industrialibus, reservatis naturalibus, et sponte nascentibus Communitati Dominae Territorii*”.

⁹⁴ *Idem*, p. 238a-b, §§ 11-14,

⁹⁵ Si fa presente che del provvedimento di Pietro della Valle, si trova menzione nel testo dello Statuto del 1649 (Cfr. ASCV, *Statuta Viterbii* 1649, Lib. VI, rubr. IV, ed. FERRERI cit., § *Communiter fruuntur*: “*Ius pascendi ex dispositione huius Statuti Communitatis erat, quemadmodum est hodie et pasuis communiter fruebant cives viterbienses etiam multo ante statutorum tempora, ut apparet in*



l'affermazione fatta dalla Mensa episcopale, secondo la quale il dominio sui pascoli poteva essere accertato solo per i laici e non per gli ecclesiastici, non aveva alcun rilievo (*non relevante*) anche e soprattutto in virtù delle disposizioni di Paolo III del 1544, nella ormai nota vicenda che aveva visto i Viterbesi prima chiedere l'introduzione della riforma dei pascoli (con il parlamento cittadino del 1524) e poi insistere per la sua revoca. Il provvedimento emanato dal pontefice in questa occasione, infatti, si applicava a tutta la cittadinanza, compresi gli ecclesiastici, tant'è che il Molines conclude dicendo che quando il papa "*motu proprio omnia, et singula in eo contenta, ex certa scientia, et de Apostolicae potestatis plenitudine confirmare, et approbare profitetur, nulli dubium esse potest, quin etiam Ecclesiastici ex tali confirmatione ligati remaneant*"⁹⁶.

Anche il clero, quindi, era sottoposto all'universale dominio della Comunità e in questo senso depongono alcune ulteriori "*facti circumstantiae*", che Molines racchiude in cinque punti. In primo luogo, la stessa bolla paolina del 1544 che, estendendosi anche agli ecclesiastici, aveva estinto tutte le cause sui pascoli esistenti tra questi e il Comune⁹⁷. La *secunda circumstantia* era rappresentata da un editto pubblicato dal cardinale Reginaldo, legato *a latere* della provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, in cui *in executionem praefati Motus proprii* di Paolo III, si ribadiva l'applicazione della pena pecuniaria di 200 scudi d'oro "*a tutte, e singole persone Ecclesiastiche, e Secolari di qualsivoglia Dignità, grado e preminenza*" che, rispetto al pascolo delle erbe, violavano le prescrizioni "*praecitatae Bullae confirmatoriae*"⁹⁸. Al terzo e al quarto punto si ricordavano rispettivamente il già più

quodam Rotulo pergameno Secretarie nostre anni 1282 ac ex inveterata consuetudine inde sequuta, tam in agris et possessionibus secularium, quam ecclesiasticorum. Cuius quidem iuris possessus statutorum predictorum tempore pariter vigeat"), ma secondo il Signorelli (cfr. G. Signorelli, *I diritti d'uso civico*, cit., pp. 11 e 51) tale decreto non sarebbe mai esistito, trattandosi, invece, di un'invenzione fatta nel XVII secolo quando, di fronte alle opposizioni continue che sorgevano, si trovò necessario basare sopra un documento antico l'uso del pascolo.

⁹⁶ Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., pp. 238b-239a, §§ 14-19.

⁹⁷ *Idem*, p. 239a §§ 19-22.

⁹⁸ *Ibidem* §§ 21-22.



volte menzionato lodo del cardinale Rodolfo Pio da Carpi del 1553⁹⁹, nonché il decreto del 1635 con cui la Congregazione del Buon Governo, con l'assenso del papa, aveva messo a tacere le contestazioni sollevate dal clero viterbese contro l'aumento dell'*affida* stabilito dal Comune per far fronte alle necessità pubbliche: decreto che costituiva “*jus universale quoad omnes personas tam pro praeteritis, quam pro futuris controversiis*”¹⁰⁰. Sempre della Congregazione del Buon Governo, infine, è la sentenza richiamata all'ultimo punto: una sentenza, ormai passata in giudicato, che vedeva vittorioso il Comune di Viterbo contro un tale Commendatore Petrozzi e la *Santam Religionem Hierosolymitanam*, e che aveva dato occasione alla Congregazione di affermare senza esitazione che “*animalia, depascentia in bonis Commendae, sitis in territorio Viterbii, teneri ad solutionem Affidae pro pretio herbarum*”¹⁰¹. È presumibile, peraltro, che ci si riferisca in questo caso alla tenuta dei SS. Giovanni e Vittore, detta della Commenda, dote dell'Ordine Gerosolimitano e oggetto di quella lunga contesa con il Comune di Montefiascone di cui si è già detto.

Queste le due *Decisiones* della Rota Romana che interessano Viterbo, ma ve ne sono altre che riguardano lo *jus pascendi*. Tra queste, solo per citarne alcune, quelle che coinvolgono i Comuni di Ferentino o di Anagni¹⁰², o anche la cittadina di

⁹⁹ Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., p. 239a-b §§ 22-26.

¹⁰⁰ Cfr. Rev.mo P.D. MOLINES DEC., *Viterbiensis Pascuorum* cit., p. 239a-b §§ 26-29: “*Omnemque quarto locosubmovet haesitationem decterum anni 1635 edit a S. Cong. Bo. Regim., cum enim ob publicas necessitates Communitas Viterbii auxisset Taxam Affidae, et Clerus eiusdem Civitatis de gravamine conquereretur, praed. S. Cong. rescripsit Gubernatori, ut Clerum ad solutionem compelleret, ea expressa ratione – perché questa non è gabella, ma prezzo del pascolo – addens – così è mente di N.S. col quale si è partecipato questo negotio – quae resolutiones, et decreta, praecipue, prout hic emanata ex oraculo Summi Pontificis, constituunt jus universale quoad omnes personas tam pro praeteritis, quam pro futuris controversiis*”.

¹⁰¹ *Idem*, p. 240a §§ 29-32: “*Et demum, quinto in idem collimant sententia, et res iudicata post longum, et acerrimum litis dissidium obtenta a Communitate Viterbii contra Commendatorem Petrozzium, et S. Religionem Hierosolymitanam ad Causam admissam, qua per eandem S. Cong. Bo. Reg. declaratum fuit: animalia, depascentia in bonis Commendae, sitis in territorio Viterbii, teneri ad solutionem Affidae pro pretio herbarum ...*”.

¹⁰² Cfr. R.P.D. MOLINES, *Anagnina juris pascendi. Lunae 24 Martii 1692, Decisio XI*, in DE VECCHIS, P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae* cit., pp. 13a-15a.



Castronovo avverso i monaci dell'Abbazia di Farfa¹⁰³. In tutti questi casi le Comunità agivano per tutelare i loro diritti quali *dominae juris pascendi*, soprattutto perché alla titolarità del dominio sui pascoli era collegato il pagamento della *fida*, che, come più volte sottolineato, costituiva una cospicua entrata per le amministrazioni locali. Si può, quindi, constatare anche per Viterbo l'affermarsi di quella tendenza, che comincia ad emergere dalla metà del Seicento in poi nelle comunità locali, secondo la quale privilegiati di ogni genere tendevano a svincolarsi dalle consuetudini, dagli Statuti, dai patti e dai lodi per non pagare l'*affida* che spettava ai Comuni in quanto titolari del diritto di pascolo¹⁰⁴. Ecco, pertanto, che le vicissitudini attraversate da questa città nel corso del tempo, possono considerarsi rappresentative di una realtà che caratterizzò la vita politica e sociale di quelle città e collettività che avevano nelle terre e nei pascoli una risorsa fondamentale per la loro esistenza.

¹⁰³ In tal senso si può consultare l'*Index per materias sive titulos causarum* della suddetta raccolta (DE VECCHIS, P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae* cit.) alla voce *Jurispascendi* (alle lettere P e U si trovano le *Decisiones* LIV e CII su Viterbo).

¹⁰⁴ Su questa tendenza cfr. SANTONCINI, G., «Aspetti dello *jus pascendi*» cit., pp. 362-364.